



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 323 DEL 28 marzo 2018

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Infotel Sistemi S.r.l. – Procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, RDO n. 1308044 per la fornitura di un Sistema di gestione della qualità e delle procedure del sistema di gestione per la salute e la sicurezza. Importo a base di gara euro: 36.000,00. S.A.: ASP Ragusa.

PREC 131/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 13254 del 27.1.2017 presentata dalla Infotel Sistemi S.r.l. relativamente alla procedura di gara RDO/MEPA per la fornitura di un Sistema di gestione della qualità e delle procedure del sistema di gestione per la salute e la sicurezza per l'Azienda Sanitaria provinciale di Ragusa;

VISTA in particolare, la doglianza sollevata da parte istante in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico e la conseguente mancata riammissione per aver valutato la stazione appaltante i chiarimenti forniti su alcune caratteristiche del sistema software dall'operatore economico in sede di verifica dell'offerta presentata, quali indicazioni non presenti nella documentazione tecnica presentata in sede di partecipazione;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 5.4.2017;

VISTE le osservazioni formulate dalla stazione appaltante con le quali evidenzia come in riscontro ai chiarimenti richiesti dalla commissione tecnica in fase di esame della documentazione prodotta dalla Infotel Sistemi S.r.l. in più punti ("tracciamento degli accessi a mezzo log" e "gestione delle azioni correttive") l'operatore economico abbia fornito informazioni nuove non altrimenti desumibili dalla documentazione agli atti già esaminata;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che, nel caso in esame, la commissione tecnica nominata per l'esame della conformità delle offerte tecniche ha ritenuto di dover richiedere all'operatore istante chiarimenti in ordine a talune caratteristiche del sistema offerto;

CONSIDERATO che, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dall'impresa e da essa identificata come "integrazione", la commissione ha ritenuto che non potesse essere valutata in quanto, nella sostanza, trattavasi di un nuovo documento. Infatti, è stato evidenziato che le integrazioni documentali fornite in sede di chiarimenti consistessero in elementi non rinvenibili tra quelli già acquisiti agli atti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO in generale che, gli eventuali chiarimenti che il concorrente sia chiamato a formulare sulla propria offerta, tesi a far meglio comprendere il rispetto e la conformità delle prescrizioni contenute nella legge di gara, non possono tradursi in una integrazione e/o modificazione sostanziale di elementi dell'offerta oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, tali da comportare un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, la documentazione ulteriormente prodotta, relativamente al contenuto dell'offerta tecnica, è stata in parte valutata dalla commissione quale precisazione su quanto già risultava rilevabile dagli atti prodotti in sede di offerta e, quindi, accoglibile dalla commissione, mentre dall'altra ritenuta documentazione integrativa e con effetti novativi dell'offerta con la conseguenza che, sulla scorta di quanto in sede di partecipazione presentato, l'offerta è stata ritenuta non soddisfacente delle caratteristiche imposte dal capitolato tecnico di gara a pena di esclusione,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme l'operato della stazione appaltante.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018
Il segretario, Maria Esposito